

STATUTO

Della "Fondazione Antiusura monsignor Vittorio Moietta E.T.S."
Ente Filantropico del Terzo Settore
P.IVA 92010360797
Sede: Via Lissania n.2 – 88046 LAMEZIA TERME

Art.1- Denominazione e natura

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, in data 27 maggio 1998 si è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE MONS. VITTORIO MOIETTA-FONDO DI SOLIDARIETA' ANTIUSURA".

In data 16/04/2015, è stato modificato lo statuto originario per atto notaio Marino, al fine di dare all'ente la qualità di O.N.L.U.S. e la Fondazione veniva denominata "FONDAZIONE ANTIUSURA MONS. VITTORIO MOIETTA O.N.L.U.S.

La Fondazione è regolarmente iscritta al n. 4383 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Calabria (Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 10, giugno, 2015) ed al n. 22-108/ISCR, delle Fondazioni riconosciute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Comunicazione del 13.05.2019. del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica- Dipartimento Tesoro-Direzione V).

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 D. Lgs. 117/2017, la Fondazione assume la denominazione di "FONDAZIONE ANTIUSURA MONSIGNOR VITTORIO MOIETTA E. T. S." - Ente filantropico del Terzo Settore. Codesta denominazione sarà utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, così come gli estremi dell'iscrizione.

La Fondazione si ispira ed applica i principi del Terzo Settore enunciati nel d. lgs 117/2017 ed è soggetta alle norme del Codice Civile contenute nel Libro I Titolo II Capo II.

Art. 2- Sede

La Fondazione ha sede in Lamezia Terme, via Lissania n. 2.

Essa svolge la sua attività nel solo ambito della provincia di Catanzaro.

La Fondazione potrà trasferire la propria sede nell'ambito della città di Lamezia Terme senza necessità di variare lo Statuto e potrà, altresì, istituire sedi secondarie nell'ambito della provincia di operatività.

Art. 3- Durata




La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 4- Scopi e attività

La Fondazione che non ha fini speculativi o di lucro ed è costituita per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed i principi e i valori cristiani, quale la promozione della persona umana mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di interesse generale ex art. 5 comma 1 lett. u, v, w del d. lgs 117/2017.

La Fondazione ha come scopo proprio e particolare:

- rispondere alle domande di prestito antiusura. All'uopo i richiedenti dovranno dimostrare, con idonea documentazione in loro possesso, la sussistenza dei seguenti requisiti di meritevolezza: a) l'effettivo stato di bisogno; b) serietà della ragione di indebitamento connessa allo stato di bisogno; c) capacità di rimborso in base al reddito; d) fondate prospettive di sottrarre l'indebitato dall'usura; e) residenza e/o domicilio nella provincia di Catanzaro; f) necessità di intervenire per assicurare la salvezza economica di persone e famiglie.



L'attività della Fondazione si estrinseca nella prestazione di idonee garanzie, in ciò attingendo ai fondi di provenienza Statale, e consentire l'accesso al credito dei propri assistiti presso gli Istituti Bancari convenzionati, con obbligo di restituzione di prestiti concessi, e di istruire altresì i propri assistiti nell'uso responsabile del denaro; per questo motivo l'opera della Fondazione riveste carattere di straordinarietà.

La Fondazione, per il conseguimento dei suoi scopi sociali, si impegna, inoltre, a:

- sensibilizzare la pubblica opinione, enti, le istituzioni sul grave fenomeno dell'usura mediante convegni, dibattiti, pubblicazioni e di altri adeguati mezzi di comunicazione;
- promuovere studi e ricerche, anche accedendo a programmi europei, statali e locali, per la realizzazione della propria attività e per favorire il lavoro parlamentare e dei rappresentanti locali diretti alla formulazione di idonee proposte legislative e per ogni altra iniziativa;
- prestare gratuita consulenza, assistenza morale e solidarietà alle famiglie ed a tutti coloro che possano diventare vittime dell'usura;
- usare azioni pedagogiche e formative per promuovere la cultura dell'indebitamento responsabile;
- sensibilizzare, anche con l'ausilio di strumenti all'uopo necessari, gli usurati in ordine all'obbligo morale e giuridico della denuncia alle autorità competenti del reato di usura e di costituirsi parte civile nei procedimenti penali che dovessero essere promossi;
- intervenire presso gli Istituti Bancari Convenzionati, affinché sia possibile il reinserimento del sovra-indebitato che abbia, con l'intervento della Fondazione, risanato lo stato di squilibrio finanziario;
- associarsi ad altri enti aventi attività similari.

La Fondazione può, inoltre, svolgere attività di attribuzione diretta senza corrispettivo di somme di denaro proveniente dai fondi propri, sotto forma di sussidi, contributi, ovvero ogni altra forma di sostegno economico.

Per la prevenzione dell'usura, infine, essa opera secondo le direttive dell'art. 15 della Legge 108/96. Al di fuori di quelle sopra elencate la Fondazione non potrà svolgere attività diverse, fatta eccezione di quelle direttamente connesse o accessorie per natura delle attività principali.

Art. 5- Attività diverse, secondarie e strumentali.

La Fondazione può esercitare attività diverse di quelle indicate nel precedente articolo purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, mediante l'uso di risorse volontarie e gratuite, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs n. 117/2017. In questi limiti, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Art.5- Patrimonio

La dotazione patrimoniale della Fondazione al 30.09.2023 è di € 134.312,84 (centotrentaquattromilatrecentododdecivirgolaottantaquattro). Esso è alimentato:


- da accantonamenti a riserve di eventuali avanzi di gestione;
- dai conferimenti effettuati dai fondatori;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione per qualsiasi titolo con destinazione di patrimonio;
- da elargizioni, contributi e/o somme attribuite alla Fondazione da Enti Pubblici e privati espressamente destinate al perseguimento degli scopi della stessa;
- da quanto successivamente acquisito a titolo gratuito o oneroso e dai relativi incrementi.

La Fondazione inoltre:

- non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano distribuzione indiretta di utili tutte le distribuzioni, le corresponsioni, le retribuzioni, l'acquisto di beni o servizi, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi previsti dall'art. 8 d. lgs 117/2017 cui il presente comma rimanda;
- ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Abolition

Renzo Colombo per nota



Art.6-Organismi della Fondazione

Sono organi della Fondazione: -Il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, il Comitato Tecnico Esecutivo, il Presidente Onorario, il Comitato Onorario, il Revisore Contabile.

Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente.

I membri degli organi della Fondazione devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 agosto 1996.

E' istituito, inoltre, l'elenco degli "Amici Promotori" della Fondazione, costituito dalle persone fisiche o giuridiche che, spontaneamente e senza altro fine che la carità cristiana, intendono contribuire ad alimentare il patrimonio della Fondazione. L'appartenenza a detto elenco è meramente onoraria ed assolutamente priva di ogni potere amministrativo, deliberativo o consultivo.

Art.7-Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Ha firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, compie tutti gli atti di gestione e di amministrazione ordinaria e straordinaria che dallo Statuto non siano riservati al Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza potrà provvedere anche nelle materie demandate al Consiglio, da portare a ratifica nella sua prima adunanza utile.

Il Presidente, entro 30 giorni dalla notizia della sua nomina, deve chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, non ché specificare di avere la titolarità della rappresentanza sostanziale e processuale dell'ente. Inoltre:

- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, quando questa sia necessaria;
- presiede il Comitato Tecnico Esecutivo.

Art. 8- Il Vice Presidente

Il Vice presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli, sostituisce il Presidente ed esercita le relative funzioni nel caso questi sia assente o impedito.

Art. 9- Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri dei quali due sono sacerdoti nominati dal Vescovo pro-tempore della Curia di Lamezia Terme e tre sono laici scelti dal Comitato Onorario.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del Comitato Onorario solo nel periodo in cui tale carica viene rivestita.

I membri del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.

Essi sono responsabili verso la Fondazione dell'esecuzione del loro mandato. Ai membri del Consiglio Direttivo si applica la disciplina dell'art.2382 c.c. e ai sensi dell'art. 2383 del c.c. gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 anni.

Gli amministratori sono rieleggibili e, oltre che per scadenza del mandato, cessano per morte, recesso o per esclusione.

L'esclusione si verifica di diritto nel caso di assenza di un consigliere a tre sedute consecutive. Inoltre essa è pronunciata dal consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta con provvedimento motivato, nei casi in cui il consigliere si sia reso responsabile di gravi e documentate mancanze, ovvero abbia riportato condanna penale definitiva per reati perseguibili di ufficio e per reati contro il patrimonio-in particolare per il reato di usura- e contro la persona, la famiglia, la moralità pubblica ed il buon costume, il sentimento religioso e la pietà per i defunti.

Ricorrendo uno degli eventi comportanti la cessazione dalla carica, lo stesso Consiglio provvederà alla sua sostituzione fino al termine del mandato dell'Organo amministrativo.

ART. 10- Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri generali di indirizzo e coordinamento dell'attività della Fondazione, traccia le linee di gestione, di organizzazione e di sviluppo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



In particolare i suoi compiti sono:

- nomina del Presidente e del Vice Presidente, scelti tra i suoi membri e, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- adotta gli atti deliberativi concernenti attività, atti e contratti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nonché l'affidamento a terzi, mediante convenzioni o conferimenti unilaterali di incarico, di proprie attività o servizi;
- Approva e modifica lo Statuto;
- approva, modifica ed abroga l'eventuale regolamento interno per l'attuazione dello Statuto;
- assume e licenzia il personale dipendente;
- nomina e revoca i propri rappresentanti presso enti, organismi, aziende, società ed istituzioni costituiti dalla stessa Fondazione oppure ad iniziativa di terzi;
- delibera sul trasferimento della Sede Sociale e sull'istituzione di sedi secondarie, succursali e/o rappresentanze;
- delibera sullo scioglimento della Fondazione;
- delibera sugli affari oggetto dell'ordine del giorno;
- sovrintende alla compilazione del bilancio consuntivo annuale, ne determina i criteri di valutazione e ne approva le risultanze entro il 31 marzo di ciascun anno;
- adotta tutti gli atti deliberativi concernenti attività, atti e contratti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, non che l'affidamento a terzi, mediante convenzioni o conferimenti unilaterali di incarico di attività o servizi;
- approva, modifica eventuali ordinamenti interni concernenti le modalità di istruttoria delle pratiche di affidamento dei propri assistiti;
- in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilisce, ogni anno, la somma del proprio patrimonio mobiliare da destinare ad elargizioni, sovvenzioni ed aiuti economici a titolo di beneficenza ed esclusivamente per finalità anti usura. Tali elargizioni non potranno complessivamente superare il 20% del patrimonio disponibile della Fondazione commisurato al patrimonio netto della Fondazione, detratta la quota minima irriducibile;
- delibera sulle tipologie di spese sostenute dai volontari, per le quali sia ammesso il rimborso.

Art. 11- Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

-Il Consiglio Direttivo è convocato mediante lettera, email o avviso scritto telefonico (messaggio) contenente l'ordine del giorno, data ed ora della riunione, quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

-L'adunanza del Consiglio è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è validamente costituito se sono presenti almeno tre consiglieri; approva le deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

-In caso di modifiche statutarie, il Consiglio si riunisce validamente con la presenza dei due terzi dei membri in carica. Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti;

-In apertura di ogni adunanza viene nominato tra i presenti il segretario che redige il verbale;

-i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo devono essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

-Il Consiglio si riunisce presso la Sede Legale o presso luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 12- Il Comitato Tecnico Esecutivo

Il Comitato Tecnico Esecutivo viene nominato, dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, e si occupa della gestione tecnica della Fondazione; in particolare della gestione, dell'esame e della istruttoria

Adalberto

Marco Antonio



delle richieste di soccorso ed esprime pareri sulla entità e sulle modalità di erogazione dei prestiti ai bisognosi. Si compone di un numero minimo di tre membri, possibilmente esperti di gestione e analisi finanziarie ed è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo: I membri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il comitato tecnico esecutivo si occupa di tutte le richieste di aiuto rivolte alla Fondazione, le istruisce ed indica anche le forme più proprie di intervento, redigendo e sottoscrivendo il relativo verbale di istruttoria contenuto nel prospetto ad esso riservato e che fa parte integrante del modulo predisposto dalla Fondazione.

In base ai pareri espressi, le richieste possono essere accolte o rifiutate. Le decisioni, sono definitive, se espresse in modo unanime dal Presidente e dagli altri due componenti.

Il Comitato può avvalersi di personale volontario per l'ascolto dei bisognosi richiedenti assistenza.

Art. 13- Il Comitato Onorario

Il Comitato Onorario è organo consultivo ed ha facoltà di esprimere pareri non vincolanti su qualsiasi argomento che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo esame.

Esso è composto dal Presidente e dai soci fondatori, nonché da altri membri cooptati dal Comitato medesimo, eletti a maggioranza assoluta.

Considerato che la Curia Vescovile di Lamezia Terme si è resa promotrice della costituzione della Fondazione e considerato altresì che i mezzi necessari alla sua costituzione e funzionamento siano stati forniti, in misura rilevante dalla stessa, le funzioni di Presidente del Comitato Onorario, sono attribuite al Vescovo pro-tempore della Curia di Lamezia Terme.

Gli altri componenti del Comitato Onorario restano in carica vita naturale durante.

Il comitato Onorario elegge i tre componenti laici del Consiglio Direttivo ed altresì il Revisore Contabile.

Le riunioni del Comitato Onorario, sono valide se è presente almeno 1/3 (un terzo) dei propri membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni componente può farsi rappresentare in seno al Comitato da altro membro regolarmente riconosciuto, mediante delega; il delegato non può essere portatore di più di due deleghe.

Qualora, per scadenza dell'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione vengono a mancare i tre membri laici del Consiglio Direttivo o uno di essi, il Comitato Onorario provvederà alla nomina di detti membri con maggioranza assoluta dei suoi componenti entro tre mesi dalle vacanze. Scaduto tale termine il Presidente del Consiglio Direttivo, anche eventualmente uscente, proporrà al Presidente del Comitato Onorario i nominativi dei candidati, i quali verranno considerati eletti in caso di mancata pronuncia del Comitato Onorario entro un mese dalla comunicazione della proposta.

I singoli membri del Comitato Onorario, anche se ciò non costituisce dovere giuridico, potranno offrire la loro collaborazione-in relazione all'attività professionale esercitata-per contribuire a realizzare nel miglior modo possibile gli scopi della Fondazione.

In caso di impedimento per qualsiasi causa, ciascun membro del Comitato Onorario ha la facoltà di indicare altra persona per ricoprire il proprio incarico. In tal caso il Comitato potrà, a maggioranza semplice dei suoi membri, cooptare la persona così indicata.

Possono far parte del Comitato Onorario anche Associazioni, Fondazioni o altri Enti in generale, tramite un proprio rappresentante.

I verbali delle assemblee del Comitato Onorario devono constare da apposito registro.

Art. 14- Il Revisore Contabile

Essendo stati superati i limiti patrimoniali ex art. 30 d. lgs. 117/2017 la Fondazione deve avere un organo di controllo, collegiale (almeno tre componenti) o monocratico, eletto dal Comitato Onorario. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile; dura in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

La Fondazione, con modifica statutaria, ha optato per l'organo monocratico, scelto, pertanto, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del C.C.- Ad esso si applica la disciplina dell'art. 2399 C.C.

Alba Misure

Maria Carmela Pico

Esso è Organo consultivo contabile, che vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione. In particolare:

- accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio sociale alle risultanze delle evidenze contabili;

- attesta che il bilancio è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d. lgs. 117/2017 e con l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 c.c. per la valutazione del patrimonio;

- monitora l'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'attività della Fondazione.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tale fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le risultanze degli accertamenti eseguiti sono annotate sull'apposito registro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Qualora l'Organo di Controllo sia iscritto nel Registro dei Revisori dei conti, questo può altresì svolgere la revisione legale dei conti, nel caso non esista soggetto incaricato a tal fine.

- Il bilancio di previsione deve essere comunicato dal Consiglio Direttivo al revisore, almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione in cui deve essere discusso.

Il revisore redige annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione.

Art. 15- Il Direttore Generale

Se il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario, nomina il Direttore Generale, previo parere positivo espresso dal Presidente del Comitato Onorario.

Se nominato, il Direttore Generale, espleta le funzioni seguenti:

- istruisce le pratiche per le sedute del Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle sue delibere ed eventuali altre attività che gli sono state delegate dal Consiglio stesso o dal Presidente;

- funge da segretario del Consiglio Direttivo ed ha l'obbligo di riferire allo stesso sugli atti compiuti e sull'attività esercitata;

- dirige l'attività della Fondazione ed è responsabile del suo funzionamento amministrativo, organizzativo e contabile;

- cura la tenuta della contabilità ed elabora il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 16- La Segreteria Amministrativa

La segreteria amministrativa cura il regolare svolgimento delle attività connesse al ruolo.

Costituiscono attività specifiche dell'Ufficio:

- archiviazione, organizzazione e stesura dei documenti;

- organizzare la riparazione ed il mantenimento delle attrezzature d'ufficio;

- ordinare materiali mancanti e mantenere l'inventario, sostituendo e rimpiazzando eventuali attrezzature;

- curare il rapporto con gli assistiti, preparare e smistare la documentazione da essi consegnata;

- gestire il calendario e coordinare il flusso di lavoro;

- eseguire, eventualmente, provvedimenti del Presidente e/o del Consiglio Direttivo.

Art. 17- Responsabilità

I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili verso la Fondazione dell'esecuzione del loro mandato. Il potere di rappresentanza è generale, e le sue limitazioni sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale o se si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo, in quanto amministratori, i direttori Generali se nominati e l'Organo di Controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393.

Aldo Licenzi *Renzo Colombo*



2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'art. 15 del d.lgs. 27/01/2010 n. 39, in quanto compatibili.

Art. 18- Volontariato e attività di volontariato

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscriverne in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Volontario è colui che presta la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e di bene comune.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente stesso. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 purché non superino l'importo di € 10,00 giornaliere ed € 150 mensili, se il Consiglio Direttivo abbia deliberato le tipologie di spese per le quali sia ammessa questa modalità di rimborso. Le dichiarazioni mendaci sono perseguibili penalmente.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato, autonomo o comunque retribuito con l'ente tramite il quale è svolta l'attività di volontariato.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti e dunque la qualità di volontario non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, a personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 74/2001.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e per la responsabilità civile verso terzi.

Non si considera volontario colui che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali.

Art. 19- Bilancio Sociale

La Fondazione è tenuta alla redazione del bilancio sociale ed alla relazione al bilancio che ne illustra le poste, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Bilancio deve essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'art. 97 del d. lgs 2017/n.117 e il Consiglio nazionale del Terzo Settore.

Tale bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato nel sito internet della Fondazione.

La Fondazione si impegna altresì a pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi, corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di Amministrazione e di Controllo.

Art. 20- Bilancio di esercizio

La Fondazione può incaricare un professionista esterno alla redazione del bilancio d'esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo è l'organo interno competente a porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla redazione dei bilanci.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato entro il 30 settembre di ciascun anno, mentre entro il 31 marzo successivo dovrà essere approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Nel caso in cui la Fondazione preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5 d. lgs 117/2017 e quindi con carattere secondario e strumentale, di tale carattere dell'attività, l'organo incaricato ne deve fare menzione nel bilancio stesso.

Art. 21- Libri Sociali Obbligatorii

Aldobian *Luca Lombardi*

Oltre le scritture contabili, la Fondazione deve tenere:

-il libro dei volontari;

-il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Art. 22- Lavoro negli enti del Terzo Settore

I lavoratori degli enti del Terzo Settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 51 del d. lgs 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso in ciascun ente del Terzo Settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo Settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Art.23- Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

La Fondazione si estingue per le cause previste dagli art. 27 e 28 C. C.

Qualora si verifichi una causa di estinzione, il Consiglio Direttivo delibera al riguardo all'unanimità dei componenti, provvede alla nomina dei liquidatori e delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui all'art.9 del d. lgs 117/2017.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo di cui all'art. 45, comma 1 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso noto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d. lgs 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità di parere sono nulli.

Art. 24- Disposizioni transitorie e finali

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme e la denominazione previgente, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione della Fondazione nei registri delle O.N.L.U.S.

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché alle vigenti disposizioni in materia di E.T.S. contenute del d. lgs. 117/2017 e successive modifiche e proroghe.

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

